ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 98/78/CE RELATIVA ALLA VIGILANZA SUPPLEMENTARE SULLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE APPARTENENTI AD UN GRUPPO ASSICURATIVO

Art. 16

Metodo della deduzione del margine di solvibilità minimo

Secondo il metodo della deduzione del margine di solvibilita' minimo, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 17, ed ai capi II e III del presente titolo, la situazione di solvibilita' corretta dell'impresa di assicurazione controllante o partecipante e' data dalla differenza tra:

a) la somma degli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilita' dell'impresa di assicurazione controllante o partecipante e b)

la somma:

1) del margine di solvibilita' minimo dell'impresa di assicurazione controllante o partecipante e

2) della quota proporzionale del margine di solvibilita' minimo dell'impresa di assicurazione controllata o partecipata.

Versione in vigore dal 24 giugno 2001, non più in vigore dal 1 gennaio 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 98/78/CE relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo
Estremi	Decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239
Titolo	IV — Disposizioni relative al calcolo della solvibilità corretta
Capo	I — Ambito di applicazione e metodi di calcolo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-239-2001/art-16-metodo-della-deduzione-del-margine-di-solvibilita-minimo/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it